Allegato "C"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO S.P.A – SOCIETA' IN HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO

PO FEAMP ABRUZZO 2014-2020

TRA

La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 – (di seguito denominata "Regione"), con sede in via Leonardo da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila rappresentato da……., nato a …. il x/x/x, C.F….., in qualità di ……., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo – Via Catullo 17 65122 Pescara

E

La società *in house* della Regione Abruzzo ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., C.F. …….. - (di seguito denominato Abruzzo Sviluppo) – P.I. ……., con sede…….. nella persona di ……., in qualità di …….., nato a ……. il……, C.F.: …….., domiciliato per la carica presso la sede legale ……

Le suddette parti intervengono al presente atto in attuazione della DGR. n. 605 del 15 ottobre 2019

PREMESSO CHE:

- con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Programma operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- con Delibera n. 431 del 29/06/2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR, che ha assegnato alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria di € 17.856.634;
- i rapporti giuridici tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 e la Regione Abruzzo, Organismo Intermedio per le Priorità e le Misure specificate nell'Accordo

Multiregionale, sono disciplinati mediante Convenzione firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle date del 9 e 13 novembre 2016;

- con Delibera n. 746 del 15/11/2016 la Giunta regionale ha preso atto del Piano finanziario della Regione Abruzzo approvato in sede di Tavolo istituzionale istituito ai sensi dell'art. 1, § 2, lettera a) dell'A.M. tra l'A.dG. del PO FEAMP 2014/2020 e gli Organismi Intermedi, nella seduta del 21/10/2016;
- con Delibera n. 121 del 04/03/2020 la Giunta regionale ha preso atto della nuova articolazione del Piano finanziario per la Regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione C(2020)128 del 13/01/2020;
- con Delibera n 447 del 27/07/2019 la Giunta regionale ha preso atto che le funzioni di Referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Servizio competente per materia del Dipartimento Agricoltura e sono assolte dalla dott.ssa Elena Sico, Direttrice del Dipartimento medesimo;
- con Delibera n° 496 del 10/08/2020 la Giunta regionale ha conferito al dott. Francesco Di Filippo l'incarico di Dirigente del Servizio "Sviluppo Locale ed Economia Ittica", incardinato presso il Dipartimento Agricoltura, quale Servizio competente per la gestione delle Misure e risorse del PO FEAMP;
- ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE n. 1303/2013, la Regione Abruzzo si avvale dell'Art. 79 del Reg. (UE) n. 508/2014 "*Assistenza Tecnica su iniziativa degli Stati membri*" per rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Programma attraverso interventi volti a sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e raccolta dati, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- Il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) del PO FEAMP 2014/2020, individuata nel Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, ottempera agli obblighi previsti dalla convenzione stipulata con l'AdG, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del Programma per l'intero periodo di attuazione dello stesso;
- il PO FEAMP per la Regione Abruzzo dispone di una dotazione finanziaria pari ad € 17.856.634,00. Tale dotazione finanzia le misure del programma tra cui la Misura 78 - Assistenza Tecnica su iniziativa degli Stati membri, cui è stato attribuito un plafond di risorse pari ad € 715.263.23;
- sono ancora disponibili, per l'assistenza tecnica al Programma, risorse di importo pari ad € 386.342;

- Abruzzo Sviluppo S.p.A. ha già collaborato con la Regione Abruzzo nell'ambito di interventi tesi al rafforzamento della capacità amministrativa e ha maturato, con riferimento al tema della programmazione e gestione di interventi finanziati con fondi nazionali ed europei, una significativa esperienza sia a livello generale che di singole aree territoriali, come si evince, in particolare, dalla DGR. n. 60 del 09.02.2018;
- Abruzzo Sviluppo S.p.A., costituita in applicazione della legge regionale 1 marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una S.p.a. denominata "Abruzzo Sviluppo") soddisfa le condizioni che permettono il ricorso al modello dell'in house providing, tenuto conto di quanto previsto dallo statuto della medesima società;
- con Determinazione DPD022/50 del 08/09/2020 l'OI del PO FEAMP ha approvato la Relazione tecnico-illustrativa recante la valutazione dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.a. dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni, previste in particolare dagli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LA REGIONE ABRUZZO
E
ABRUZZO SVILUPPO S.p.A.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premessa)

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Obiettivi)

1. L'obiettivo dell'Amministrazione regionale e nello specifico del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica del Dipartimento Agricoltura – Referente regionale dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo (di seguito, per brevità, O.I.), è quello di rafforzare il servizio di Assistenza tecnica, con ulteriori unità di personale qualificato, in grado di fornire supporto tecnico-specialistico:

a) per l'attuazione efficace ed efficiente del PO FEAMP Abruzzo 2014-2020 in termini di corretta gestione, finalizzata al raggiungimento dei risultati attesi, attraverso la realizzazione degli interventi finanziati;

b) per contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale allo scopo di migliorare la qualità della spesa sul territorio regionale e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PO FEAMP.

Articolo 3

(Oggetto dell'affidamento e modalità di svolgimento del servizio)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la Regione Abruzzo, attraverso il Referente dell'O.I., affida ad ABRUZZO SVILUPPO S.p.A., secondo il modello *dell'in house,* il servizio dell'assistenza tecnica del FEAMP – Misure di competenza della regione Abruzzo 2014-2020, consistente, in particolare, nelle attività di seguito esplicitate:

a) nell'esecuzione delle istruttorie delle domande di sostegno, di pagamento, delle revisioni, delle varianti e delle correlate verifiche, afferenti alle diverse misure del PO FEAMP, a supporto degli Uffici del Servizio Sviluppo locale ed Economia ittica *"Sostegno alla flotta e interventi strutturali"* e "*Sostegno all'acquacoltura*, *allo sviluppo costiero*" incaricati dell'attuazione del Programma. Lo svolgimento di dette attività prevede l'assegnazione di specifiche profilatura per l'accesso al sistema SIPA;
b) nel supporto al Referente dell'O.I. in tutte le attività di competenza, con particolare riferimento alla validazione dei bandi e delle procedure attuative del PO FEAMP, all'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo e del Manuale delle Procedure e a tutte le attività di programmazione, riprogrammazione e coordinamento, compresa l'adozione di atti, linee guida e circolari;
c) nel supporto tecnico giuridico in riferimento alla normativa del Codice degli appalti e per i contenziosi che investono l'attuazione del FEAMP;
d) nel supporto tecnico nelle attività di monitoraggio del Programma e nell'adozione di tutti i possibili strumenti di semplificazione;
e) nel supporto per la definizione della strategia, per l'effettuazione delle analisi tecnico-scientifiche e per l'elaborazione dei rapporti tematici relativi alla programmazione 2021/2027.

2. Abruzzo Sviluppo S.p.A. reperisce le unità di assistenza tecnica al proprio interno, ovvero, laddove non disponibili, mediante l'emanazione di specifici avvisi di selezione. I requisiti richiesti per le unità di assistenza tecnica da reperire sono specificati nell'articolo 5 della presente Convenzione. Detti requisiti possono essere ulteriormente declinati negli Avvisi di selezione che sono previamente validati dal Referente OI FEAMP Abruzzo 2014-2020.

3. Abruzzo Sviluppo S.p.A. assicura la gestione amministrativa e contabile delle figure contrattualizzate a valere sul PO FEAMP 2014-2020;

4. Le figure professionali contrattualizzate da ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. in qualità di Assistenza Tecnica, garantiscono supporto al Referente dell'O.I. e agli Uffici del Servizio Sviluppo locale ed Economia ittica "Sostegno alla flotta e interventi strutturali" e "Sostegno all'acquacoltura, allo sviluppo costiero", deputati alla Programmazione e Gestione del Programma, attraverso un affiancamento tecnico – specialistico, mediante la predisposizione di documentazione specifica e di strumenti operativi, secondo le direttive del Referente dell'O.I. e del Servizio competente.

5. Deve essere assicurata la tracciabilità della documentazione prodotta dalle unità di assistenza tecnica al fine di ricondurla a ciascun componente del gruppo di lavoro.

Articolo 4

(Ambito territoriale di svolgimento del servizio)

1. Il servizio di assistenza tecnica è svolto prevalentemente presso il Dipartimento Agricoltura nella sede di Pescara.

Articolo 5

Gruppo di lavoro

1. Per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica previste nella presente Convenzione, Abruzzo Sviluppo S.p.A. costituisce un gruppo di lavoro tecnico che garantisce prodotti e servizi di eccellenza e con elevato grado d'integrazione e coordinamento, secondo quanto di seguito riportato.

2. I consulenti senior e junior di seguito specificati svolgono il servizio prevalentemente presso le sedi dell'Amministrazione regionale, con riferimento al totale del monte giornate/uomo da prestare secondo le esigenze del Programma ed in concomitanza, possibilmente, con l'orario di lavoro del personale regionale, al fine di assicurare il trasferimento di competenze e conoscenze.

3. Il gruppo di lavoro che svolge il servizio di assistenza, oggetto di affidamento, deve avere la seguente configurazione:

A) N. 1 Consulente Senior esperto in programmazione e gestione in possesso di diploma di laurea magistrale, ovvero specialistica, ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con esperienza professionale di almeno sette anni, successiva alla data di conseguimento del diploma di laurea, in materia di programmazione, gestione, controllo, certificazione della spesa, degli interventi cofinanziati nell'ambito di programmi relativi a Fondi Nazionali, a Fondi Europei diretti ed indiretti e a Fondi Strutturali, con particolare riferimento al FEP-FEAMP e della disciplina del Codice degli appalti.

Il Consulente Senior:

1) garantisce la corretta esecuzione dei servizi assegnati curandone gli aspetti tecnico-normativi e gestionali;

2) **e**labora, propone ed applica soluzioni per le problematiche di processo e organizzative

che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate.

3) risponde della produzione dei documenti dovuti nei tempi stabiliti.

4) assicura la puntuale e corretta erogazione di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'affidamento.

5) garantisce **n. 96 giornate** lavorative l'anno, da svolgere nella sede di Pescara del Dipartimento Agricoltura ovvero in altre sedi, secondo le esigenze dell'Amministrazione regionale.

B) N. 2 Consulenti Junior esperti in rendicontazione in possesso di diploma di laurea magistrale, ovvero specialistica, ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con esperienza di almeno due anni, successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea, con esperienza professionale nella rendicontazione, verifica e controllo della spesa degli interventi cofinanziati nell'ambito di programmi relativi a Fondi Nazionali, a Fondi Europei diretti ed indiretti e a Fondi Strutturali, con particolare riferimento al FEP – FEAMP.

I Consulenti Junior:

1) contribuiscono alla corretta esecuzione delle attività in cui sono coinvolti, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;

2) producono la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività;

3) assicurano le loro prestazioni in stretto raccordo con il gruppo di lavoro;

4) garantiscono **n. 180 giornate lavorative** l'anno da svolgere nella sede di Pescara del Dipartimento Agricoltura, ovvero in altre sedi, secondo le esigenze dell'Amministrazione regionale.

4. Per tutte le figure professionali sopra descritte, nel caso in cui la prestazione giornaliera del servizio sia resa parzialmente, si procede alla riparametrazione oraria.

5. È comunque fatta salva la possibilità di ripartizione delle giornate lavorative tra i vari consulenti e in relazione alle tipologie indicate, secondo le esigenze connesse al corretto svolgimento delle attività.

6. Fermo restando il monte ore complessivo come sopra indicato, il Referente dell'O.I./Dirigente del Servizio competente, può procedere ad una riparametrazione di esso nell'arco dell'anno e/o degli anni delle giornate-uomo, sia per singoli profili sia complessivamente, diversa da quella sopra indicata se risulta maggiormente funzionale all'espletamento del servizio ed alle scadenze relative agli impegni regionali, nazionali e europei.

7. In caso di missione presso le sedi regionali e/o ministeriali e/o europee non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

8. Le competenze e l'esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro sono indicate nei curricula dei singoli esperti.

9. Per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto dalla persona cui afferisce, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili, richieste e/o maturate nelle materie oggetto della presente convenzione, delle quali deve essere fornita una dettagliata descrizione. Il curriculum deve essere corredato di una dichiarazione d'impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione.

10. Il curriculum deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

11. La composizione del gruppo di lavoro, come specificata al presente articolo, non può essere modificata senza il preventivo assenso dell'O.I.

12. Se Abruzzo Sviluppo S.p.a., durante lo svolgimento del servizio, ravvisa la necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve utilizzare le long list di merito formate in esito alle procedure di selezione delle unità di assistenza tecnica, ovvero attingere previamente da risorse interne ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. se presenti.

13. Nel limite dell'importo complessivo dell'affidamento, le economie che dovessero maturare nel corso dello svolgimento del servizio possono essere utilizzate anche per il reperimento di ulteriori figure professionali, aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente articolo, su disposizione dell'O.I./Dirigente del Servizio competente che, con proprio provvedimento, specifica la composizione del gruppo di lavoro.

14. Le figure professionali aggiuntive, di cui al comma 13 del presente articolo, possono appartenere a profili diversi da quelli in riferimento ai quali sono maturate le economie da utilizzare.

Articolo 6

(Selezione dei componenti del gruppo di lavoro e nomina della Commissione per il reclutamento delle figure professionali)

1. Il gruppo di lavoro è costituito prioritariamente con le risorse umane interne ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. dotate delle competenze specificate nell'articolo 5.

2. Per i profili non presenti, Abruzzo Sviluppo S.p.A. provvede a selezionare i componenti del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 e a nominare una commissione tecnica costituita da:

   a. Il Referente OI oppure un dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo in qualità di Presidente;

   b. un dirigente/funzionario regionale in qualità di componente, oppure, in alternativa, un

componente esterno indicato dal Dipartimento Agricoltura, senza oneri aggiuntivi per Abruzzo Sviluppo S.p.A.;

c. un componente individuato tra i dipendenti di Abruzzo Sviluppo S.p.A.;

d. un segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti di Abruzzo Sviluppo S.p.A.

3. I componenti della Commissione tecnica sono indicati dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, limitatamente a quelli di cui al comma 2, lettere a) b).

4. Le attività volte alla selezione delle figure professionali non comportano alcun onere aggiuntivo.

5. La selezione delle figure professionali è disposta mediante Avviso Pubblico che tiene conto dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate. Esso prevede lo svolgimento di un colloquio per verificare il possesso delle competenze e delle conoscenze dichiarate.

6. In caso di sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, Abruzzo Sviluppo S.p.A. attinge prioritariamente da risorse interne ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., se presenti, ovvero utilizza, secondo l'ordine di indicazione dei nominativi, la long list di merito formata in esito alle procedure di selezione delle unità di assistenza tecnica. In casi debitamente motivati, l'O.I. può chiedere ad Abruzzo Sviluppo di ripetere l'attività di selezione delle unità di assistenza tecnica se sono intervenute nel frattempo sostanziali modifiche normative che hanno riguardato il programma, ovvero se sono decorsi più di due anni dall'approvazione della long list di riferimento.

Articolo 7

(Indipendenza/incompatibilità e risoluzione contrattuale)

1. Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e/o beneficiari finanziati nell'ambito del medesimo programma, ovvero la presenza di condizioni di conflitto di interesse con i proponenti e/o beneficiari del programma, costituisce motivo di incompatibilità.

2. Inoltre, i componenti del gruppo di lavoro:

a) non devono avere procedimenti penali pendenti;

b) non devono avere condanne penali a carico;

c) non devono versare in stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, né in stato interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) non devono essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l'esercizio dell'attività professionale (per i componenti del gruppo di lavoro iscritti ad Ordini Professionali);

e) non devono aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine (per i componenti del gruppo di lavoro eventualmente iscritti ad Ordini Professionali), né di aver subito

provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

f) non devono aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'assunzione dell'incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.

3. Tutto quanto sopra espresso deve permanere in capo ai componenti del gruppo di lavoro durante tutta la durata del servizio di assistenza tecnica, con salvezza della loro sostituzione in caso di sopravvenuto mancato rispetto delle condizioni di che trattasi.

4. A pena di esclusione, i componenti del gruppo di lavoro devono dare esplicita indicazione, ai sensi del DPR 445/2000:

a) dell'assenza di procedimenti penali pendenti;

b) dell'assenza di condanne penali a carico;

c) dell'assenza di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) di non essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l'esercizio dell'attività professionale (per i componenti del gruppo di lavoro eventualmente iscritti ad Ordini Professionali);

e) di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine (per i componenti del gruppo di lavoro iscritti ad Ordini Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

f) di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa almeno per i tre esercizi precedenti all'assunzione dell'incarico in qualità di componente del gruppo di lavoro.

5. I componenti del gruppo di lavoro devono dare esplicita indicazione dell'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle predette condizioni.

6. Se nel corso dell'espletamento del servizio sorge una delle condizioni di cui al presente articolo, Abruzzo Sviluppo S.p.A. provvede, entro cinque giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, a sostituire il componente del gruppo di lavoro, attingendo da risorse interne ad Abruzzo Sviluppo se presenti, ovvero utilizza, secondo l'ordine di indicazione dei nominativi, la long list di merito formata in esito alle procedure di selezione delle unità di assistenza tecnica.

7. Il contratto del componente del gruppo di lavoro con Abruzzo Sviluppo S.p.A. potrà essere risolto da quest'ultima se nel corso dell'espletamento del servizio si verifichi una giusta causa di recesso, ovvero un grave inadempimento a carico del Professionista, ovvero comprovati motivi di forza maggiore ai sensi degli articoli del codice civile che norma i contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Articolo 8

(Coordinamento delle attività, Piano Tecnico di Lavoro e verifica dei servizi)

1. Abruzzo Sviluppo S.p.a. programma e realizza le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'O.I./Dirigente del Servizio competente, sulla base di un piano di lavoro annuale.
2. Abruzzo Sviluppo trasmette la proposta del primo piano di lavoro all'O.I. entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione della presente convenzione; tale proposta di piano riguarda le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
3. I successivi piani di lavoro sono inviati all'O.I. entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Ogni piano di lavoro descrive, per l'annualità di riferimento, il dettaglio delle attività relative al servizio di assistenza tecnica come specificato dall'articolo 3.
4. Gli elementi di cui si compone il Piano sono:

   a) il Crono programma di dettaglio relativo alle fasi operative del servizio di assistenza tecnica da svolgere;

   b) i nominativi dei consulenti del Gruppo di lavoro;

   c) la ripartizione delle giornate/uomo per ogni consulente e per ciascuna fase operativa delle attività;

   d) il calendario delle riunioni periodiche di coordinamento generale con l'O.I. (nel numero stimato di una ogni tre mesi per la durata del servizio), per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, l'illustrazione dell'avanzamento delle attività, i risultati raggiunti, le difficoltà incontrate, la proposta di interventi correttivi atti a garantire la qualità del servizio, nonché la pianificazione delle attività da svolgere.
5. L'O.I., entro 15 giorni dal ricevimento della proposta del Piano di lavoro, procede alla sua approvazione previa verifica.
6. L'O.I. può chiedere ad Abruzzo Sviluppo S.p.a. di apportare modifiche al piano di lavoro approvato, in casi debitamente motivati; Abruzzo Sviluppo S.p.a. provvede a conformare il Piano di lavoro a quanto richiesto dall'Autorità di Gestione ovvero a segnalare eventuali criticità, unitamente a proposte risolutive, entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall'O.I..

7. Eventuali proposte di modifica del Piano di lavoro, debitamente motivate, possono essere formulate da Abruzzo Sviluppo. L'O.I., entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche oppure esprime motivato diniego.

Articolo 9

(Responsabilità e obblighi)

1. Abruzzo Sviluppo S.p.A. è assoggettato al pieno rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
2. Abruzzo Sviluppo S.p.A. è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione e alle modalità di erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e ad accettarne il controllo anche ispettivo.
3. Abruzzo Sviluppo S.p.A., inoltre, si obbliga a:

a) sottostare agli obblighi derivanti dall'applicazione del "Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con la deliberazione n. 72 del 10/02/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;

c) non fare uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del servizio affidato e delle informazioni delle quali viene a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza della presente convenzione;

d) partecipare alle riunioni indicate dall'O.I., anche al di fuori Regione e all'estero;

e) osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dall'O.I./Dirigente del Servizio competente in merito alle misure disposte per il contenimento del contagio da COVID19.

Articolo 10

(Modalità attuative degli interventi e cause di risoluzione della convenzione)

1. Abruzzo Sviluppo S.p.A. garantisce, per l'intera durata della presente convenzione, l'operatività delle unità di assistenza tecnica che compongono il Gruppo di Lavoro, nonché il rispetto degli articoli 5 e 7, pena la risoluzione della Convenzione nei seguenti casi:

a) sostituzione di uno dei componenti del gruppo di lavoro in assenza del preventivo consenso formale dell'O.I.;

b) inadempimento degli obblighi di prestazione del servizio di assistenza tecnica come disciplinato dalla presente convenzione;

c) secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

2. Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve garantire e far garantire dai propri collaboratori, pena la risoluzione della presente Convenzione, gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con la deliberazione n. 72 del 10.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Abruzzo Sviluppo S.p.A. si riserva la possibilità di chiedere rimodulazioni al piano finanziario di cui all'articolo 14, fermo restando l'importo complessivo dell'affidamento. Le rimodulazioni, debitamente motivate preventivamente e comunicate all'O.I. sono autorizzate da quest'ultimo.

Articolo 11

(Corrispettivo del servizio)

1. Per il servizio di assistenza tecnica al PO FEAMP, di cui alla presente Convenzione, è stabilito il corrispettivo di **€** 311.698,48 IVA inclusa (€ 255.490,56 Iva esclusa).
2. Il corrispettivo è stato quantificato secondo quanto rappresentato nel seguente prospetto:

<table>
<tr><th>figura professionale</th><th>n. figure professionali</th><th>Giornate/uomo anno 2020</th><th>Costo giornaliero unitario (€)</th><th>Costo anno 2020 (€)</th><th>n. figure professionali</th><th>Gg. Uomo/anno nel 2021/2022/2023</th><th>n. anni</th><th>Costo totale anni 2021/2022/2023 (€)</th><th>Costo totale dal 1/10/2020 al 15/09/2023 (€)</th></tr>
<tr><td>Consulente Senior
(dal 01/10/2020 al 15/09/2023</td><td>1</td><td>24</td><td>226,23</td><td>5.429,52</td><td>1</td><td>96</td><td rowspan="2">3</td><td>65.154,24</td><td>70.583,76</td></tr>
<tr><td>Consulente junior
(dal 01/10/2020 al 15/09/2023</td><td>2</td><td>45</td><td>158,04</td><td>14.223,60</td><td>2</td><td>180</td><td>170.683,20</td><td>184.906,80</td></tr>
<tr><td>Totali</td><td>3</td><td>69</td><td></td><td>19.653,12</td><td>3</td><td>276</td><td>3</td><td>235.837,44</td><td>255.490,56</td></tr>
<tr><td colspan="9">Imponibile</td><td>255.490,56</td></tr>
<tr><td colspan="9">IVA 22%</td><td>56.207,92</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTALE</td><td>311.698,48</td></tr>
</table>

Articolo 12

(Rendicontazione e modalità di pagamento)

1. I pagamenti annuali sono disposti dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione da parte dell'O.I. di idonea documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento che comprende una relazione dettagliata sulle attività svolte, indica gli esperti utilizzati, il loro costo unitario per giornata/uomo, il numero di giornate/uomo impiegate, i time shift mensili firmati dal Responsabile dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio competente e il compenso spettante. Le relazioni sono corredate delle dichiarazioni attestanti l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. L'O.I. a seguito della verifica della documentazione presentata, rilascia la dichiarazione sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

2. Le modalità e tempi di pagamento sono quelli indicati nel prospetto che segue:

3. PROSPETTO DI EROGAZIONE/RENDICONTAZIONE		
	%	Importo
anticipo del 40% entro 30 giorni dalla firma della convenzione	40	€ 124.679,39
entro il 28 febbraio 2021 rendiconto totale al 31.12.2020 con un ulteriore anticipo del 30%	30	€ 93.509,54
entro il 28 febbraio 2022 rendiconto totale al 31.12.2021 con un ulteriore anticipo del 10%	10	€ 31.169,85
entro il 28 febbraio 2023 rendiconto totale al 31.12.2022 con un ulteriore anticipo del 10%	10	€ 31.169,85
entro il 15 settembre 2023 rendiconto dal 01.01.2023 al 10.09.2023	10	€ 31.169,85
Totale	**100**	**€ 311.698,48**

4. La liquidazione di ogni importo avviene a favore di Abruzzo Sviluppo S.p.A., mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dallo stesso alla riscossione dei corrispettivi derivanti dall'affidamento in oggetto, nel rispetto della L. 136/2010 e ss.ii.mm., nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Abruzzo Sviluppo SpA si impegna a rendicontare le spese sostenute sulla base degli stati di avanzamento sopra indicati e, in caso di mancato riconoscimento delle spese per una non corretta attuazione di quanto affidato, l'O.I. si riserva la facoltà di richiedere la restituzione delle somme trasferite in favore di Abruzzo Sviluppo SpA, relativamente alle spese eventualmente dichiarate "non certificabili" ed Abruzzo Sviluppo SpA si impegna alla loro restituzione.

Articolo 9

(Tutela della privacy)

1. Abruzzo Sviluppo S.p.A. si impegna formalmente a dare istruzioni ai componenti del gruppo di lavoro affinché tutti i dati e le informazioni acquisite nell'ambito del servizio vengano considerati riservati e trattati come tali.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Abruzzo Sviluppo S.p.A. si conforma alle disposizioni del GDPR 2016/679, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati

Articolo 10

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Pescara.
2. Nei casi previsti dall'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano le disposizioni per raggiungimento di un accordo bonario qualora sorgano controversie in fase esecutiva, in ordine alla esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Articolo 11

(Patto di Integrità)

1. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 27 ottobre 2015, Abruzzo Sviluppo S.p.A. presenta e sottoscrive il Patto di integrità, in sede di sottoscrizione della presente convenzione, specificando che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di perfezionamento della procedura di affidamento.
2. Il patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione (**Allegato 1**).
3. Con la sottoscrizione del patto di integrità Abruzzo Sviluppo S.p.A. dichiara:

a) di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento di cui alla presente Convenzione;

b) di non avere influenzato, e si impegna a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della Convenzione, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento di cui alla presente convenzione;

c) di impegnarsi a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'amministrazione stessa;

d) di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

e) di assicurare la propria collaborazione con le Forze di Polizia denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

4. La violazione da parte di Abruzzo Sviluppo S.p.A. di quanto previsto dal comma 3 costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 12

(Durata)

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2023, fatta salva la rendicontazione delle spese ed eventuali proroghe del Programma.

Pescara, lì _____

Allegato1): Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

PER LA REGIONE ABRUZZO	
IL REFERENTE OI PO FEAMP 2014/2020	**PER ABRUZZO SVILUPPO S.p.A.**
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO	**IL PRESIDENTE**

ALLEGATO 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ABRUZZO SVILUPPO S.P.A – SOCIETA' IN HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO
PO FEAMP ABRUZZO 2014-2020

SCHEMA PATTO DI INTEGRITA'
***(approvato con* DGR n. 703 del 27/08/2015)**

ART.1
Finalità

1. Il presente patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3. Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

ART.2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

a) Dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.

b) Dichiara di non aver influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.

c) Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.2 e successivi della L.287/1990. Dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

d) Si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", della Regione Abruzzo, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.

e) Si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente "Patto di Integrità" e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

f) Si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto.

g) Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

ART.3
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice:

a) Si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo nonché le misure di prevenzione inserite nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente.

b) Si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.

c) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.

d) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto.

e) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

f) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

g) Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

h) Si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013.

i) Si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

1. Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
2. Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
3. Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
4. Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
5. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

ART.4
Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti condizioni:

a) L'esclusione dalla procedura di affidamento

b) La risoluzione di diritto del contratto

c) Escussione dei depositi cauzionali

d) Interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi a 3 anni

e) Segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. n.104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al citato art.2, comma 1, lettere a), b) e c), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del'art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c).

6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.

ART.5
Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Abruzzo.

Luogo e data_____

L'OPERATORE ECONOMICO

_____

L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

_____

L'Operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art.2 e nell'art.4 del presente atto.

Luogo e data_____

L'OPERATORE ECONOMICO

_____